



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

**POLIZIA LOCALE  
COMANDO POLIZIA LOCALE**

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n. 82 del 08/07/2019**

**Oggetto: PUBBLICHE MANIFESTAZIONI – MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA**

**IL SINDACO**

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000 che individuano il Sindaco quale figura competente all'adozione di provvedimenti per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così come modificati dell'articolo 8 della Legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

**Richiamate** le disposizioni in materia di misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di pubbliche manifestazioni emesse dalla Questura di Varese e dalla Prefettura di Varese al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (safety e security) come segue:

- **Circolare** n. 055/OP/0001991/2017/1 **del Capo della Polizia** del 07/06/2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- **Nota della Prefettura di Varese** del 12/06/2017 prot. n. 0018517 ad oggetto "*Pubbliche manifestazioni – Misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone*";
- **Nota della Prefettura di Varese** del 29/06/2017 prot. n. 0020068 ad oggetto "*Pubbliche manifestazioni – Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety*";
- **Nota della Prefettura di Varese** del 03/08/2007 prot. n. 0023358 ad oggetto "Pubbliche manifestazioni – Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
- **Nota della Prefettura di Varese** del 22/08/2017 prot. n. 276noc(895)2017/ops ad oggetto "Pubbliche manifestazioni – Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";

**Considerato** che sul territorio tradatese si tengono numerose manifestazioni pubbliche di richiamo consistenti in attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, feste campestri, eventi sportivi, ricorrenze religiose, mercatini, esibizioni di varia natura spesso associate ad attività temporanea di somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 65/2010 mediante occupazione di aree pubbliche, piazze, vie, spazi pubblici adibiti a tale uso o luoghi privati al pubblico indistinto;

**Visto** l'art. 70 della L.R. 6/2010 che in ogni caso dispone quanto segue:  
(Limitazione all'esercizio dell'attività)

*1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.*

*2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.*

**Ritenuto opportuno**, anche sulla scorta delle citate disposizioni pervenute, individuare misure volte a:

- prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che si potrebbero determinare nelle aree di svolgimento delle stesse;
- tutelare la salute e l'incolumità delle persone nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico indistinto interessate dagli eventi;
- contrastare i possibili fenomeni di incuria, degrado e pericolosità riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcoliche;

## **ORDINA**

**Agli organizzatori delle manifestazioni pubbliche realizzate in spazi pubblici o luoghi privati aperti al pubblico indistinto, agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande posti nelle aree adiacenti alle manifestazioni, agli espositori operanti, ai partecipanti e spettatori degli eventi**, per i motivi indicati in premessa e per quanto di relativa competenza:

- **il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita**, ove prevista, di qualunque bevanda da asporto, o comunque destinata al consumo all'aperto, anche analcolica, **in bottiglie, bicchieri o qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine**, consentendo la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottiglie di plastica;

- **il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori ed a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool**, oltre al vigente ordinario divieto di cui all'art. 70 della L.R. 06/2010 come riportato in premessa;

- **il divieto di introdurre, qualunque bevanda**, anche analcolica, **in bicchieri di vetro, bottiglie di vetro o lattine**, rivolto a chiunque acceda all'area della manifestazione;

- **il divieto da parte dell'acquirente**, nel caso di acquisto di bevande in bottiglie di vetro nei loro contenitori originali, di consumarne il contenuto all'interno della manifestazione;

- **l'obbligo di adozione di impedimenti, anche fisici, all'accesso di veicoli alle aree pedonali ed a quelle interessate al concentrazione ed all'ingresso di partecipanti e spettatori agli eventi**, rivolto agli organizzatori delle manifestazioni;

**Il tutto con l'avvertenza che:**

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);

- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

**L'inosservanza all'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente ordinanza ha effetto immediato, viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale on line e viene consegnata in copia agli organizzatori delle pubbliche manifestazioni in occasione dei singoli eventi

Resta inteso che le disposizioni di cui sopra hanno validità di carattere generale e vanno considerate nello specifico delle caratteristiche di ciascun evento. In caso di necessità è sempre fatta salva la possibilità di provvedere ulteriori e diverse previsioni di casi particolari valutati di volta in volta.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Varese, alla Questura di Varese, alla Tenenza dei Carabinieri di Tradate, al Comando Polizia Locale di Tradate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(BASCIALLA GIUSEPPE)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*